

Buone prassi per l'audizione protetta dei minorenni



i quaderni di casa di nilla
[diciassette]



la casa di nilla

A quanti si adoperano per cambiare lo stato delle cose in Calabria.
A quanti si adoperano per il bene dei bambini.

Il Comitato scientifico

Maria Grazia Calzolari

Psicologa, psicoterapeuta, esperta in psicologia della testimonianza, Como

Giovanni Battista Camerini

Docente di Psichiatria forense dell'età evolutiva, Università La Sapienza di Roma, Università di Padova, Università Pontificia

Sonia Cattaneo

Specialista FMH in Psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza, Mendrisio, Svizzera

Adele Cavedon

Psicologa, psicoterapeuta. Già responsabile del Servizio di Psicologia Giuridica, Università di Padova

Antonio Forza

Avvocato penalista. Professore di Psicologia Generale, Università di Padova

Giovanni Lopez

Psicologo, psicoterapeuta, responsabile area di psicologia clinica e giuridica de La Casa di Nilla

Marco Pingitore

Psicologo, psicoterapeuta, criminologo, Cosenza

Pietrantonio Ricci

Ordinario di Medicina legale, Università Magna Græcia di Catanzaro

Ugo Sabatello

Neuropsichiatra infantile, Direttore Master II livello Psichiatria forense dell'età evolutiva, Università La Sapienza di Roma

Giuseppe Sartori

Direttore del Master in Psicopatologia e neuropsicologia forense, Università di Padova

Indice

Premessa	7
Che cos'è l'audizione protetta.....	9
Quando effettuarla.....	10
Principi generali dell'audizione.....	11
Il <i>setting</i>	13
L'esperto.....	15
Come si svolge l'audizione protetta.....	18
Note.....	27
Bibliografia.....	28
Appendice. I dati de La Casa di Nilla.....	29

Premessa

L'ascolto testimoniale in audizione protetta di bambini ed adolescenti coinvolti in presunte situazioni di violenza ed abuso sessuale è una delle attività che, fatta salva l'accoglienza residenziale, impegna maggiormente il Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza "La Casa di Nilla". Dalla sua fondazione nel 2007 ad oggi, il Centro ha collaborato con numerose Autorità giudiziarie nell'ascolto di **173 minorenni** (vedere dati in appendice).

La delicatezza di questo tipo di intervento necessita di rigore sia nella preparazione teorica e tecnica degli operatori che nell'organizzazione di spazi e strumenti idonei all'ascolto. La metodologia operativa, inoltre, continua ad affinarsi negli anni, attraverso l'esperienza, l'aggiornamento professionale ed il confronto con esperti di livello nazionale ed internazionale intervenuti nelle varie edizioni dei Seminari di Studi per la Tutela dell'Infanzia e dell'Adolescenza organizzati dal Centro stesso. Tuttavia, non è affatto scontato stabilire quali metodiche psicoforensi adottare, tenuto conto che ogni audizione presenta proprie peculiarità che necessitano di accorgimenti specifici per garantire sia i principi di legalità, che quelli di tutela morale dei minori coinvolti.

Il codice di procedura penale non specifica le prassi da seguire durante l'audizione del minore. L'articolo 498, comma 4, del c.p.p., infatti, non può ritenersi sufficiente a stabilire cosa e come si dovrebbe fare in caso di "esame testimoniale del minorenne". Questo fatto dà adito a prassi diverse e multiformi.

La metodologia riportata in questo quaderno si basa sul rispetto dei principi e dei criteri psicoforensi in tema di testimonianza minorile, codificati dalla letteratura specialistica e sperimentati sul campo attraverso la collaborazione con la magistratura in diversi casi di presunti maltrattamenti o violenze sessuali contro minorenni.

La tendenza di molte Autorità giudiziarie è, però, spesso quella di attribuire un ruolo residuale al *setting* dell'ascolto ed all'esperto. Quest'ultimo, non di rado, viene limitato ad una non meglio precisata "assistenza psicologica" al teste minorenne durante l'intervista. Frequentemente, i bambini o gli adolescenti vengono ascoltati in ambiente giudiziario direttamente dal magistrato, affiancato dall'esperto che si limita ad "assistere" e ad intervenire se interpellato. Tuttavia, una prassi in cui non si tenga conto delle specificità del minore (età, livello cognitivo, funzionamento mnestico, capacità di espressione e comprensione linguistica, complessità dei fatti, aderenza alla realtà, stato emotivo, suggestionabilità, effetto di contaminazioni, ecc.)¹, espone l'intera audizione al rischio di pregiudizio metodologico a scapito del minore, ma anche dell'indagato.

L'improvvisazione induce tutti a commettere errori, spesso irrimediabili, anche se supportati da una lunga esperienza. Come sostiene Mazzoni (2011) riferendosi alle cattive prassi nell'ascolto testimoniale di minorenni: *"talvolta, un'esperienza trentennale può semplicemente rappresentare trent'anni in cui si compiono sempre gli stessi errori"*.

Nonostante diverse sentenze della Corte suprema ed una quantità considerevole di letteratura scientifica sull'argomento, ci si ritrova ancora a discutere su quali debbano essere le *best practices* dell'audizione protetta. L'esperienza de La Casa di Nilla ha tuttavia rilevato come, davanti ad una buona organizzazione strutturale e ad una metodologia protesa alla tutela degli interessi processuali di tutte le parti, anche i magistrati e gli avvocati più scettici si convincano dell'utilità di seguire le prassi suggerite in questo lavoro. Ciò non toglie che una maggiore chiarezza normativa sul ruolo e sulle funzioni dell'esperto incaricato dall'Autorità giudiziaria ad ascoltare il minore, potrebbe produrre una metodologia ancor più condivisibile.

Cos'è l'audizione protetta

Con il termine “audizione protetta” si intende l’ascolto testimoniale di un minore presunta vittima di maltrattamento o di violenza sessuale durante l’incidente probatorio, che può essere richiesto nel corso delle indagini preliminari o dell’udienza preliminare dal Pubblico ministero o dall’indagato/imputato.

L’incidente probatorio “rappresenta un’assunzione anticipata di una prova (art. 392 c.p.p.), quando vi siano ragioni di urgenza o ricorra il rischio di pregiudizio della prova stessa, se rinviata alla fase naturale del dibattimento” (Cirio *et al.*, 2012).

L’audizione protetta comprende anche l’acquisizione di sommarie informazioni testimoniali (Sit), a seguito di una denuncia-querela o segnalazione all’Autorità giudiziaria. Da alcuni anni in Italia si sta diffondendo la prassi di effettuare in forma protetta anche questo primo ascolto. Questa prassi ha trovato ulteriore impulso alla luce delle novità introdotte dalla Convenzione di Lanzarote, ratificata in Italia con Legge n. 172 del 01 ottobre 2012 e specificatamente grazie a quanto previsto dall’art. 5.

In sostanza, invece di far condurre l’ascolto in questura, in caserma o presso l’ufficio del Pubblico ministero, da parte di un poliziotto o carabiniere, il bambino o l’adolescente vengono ascoltati, in un’idonea struttura, da un esperto che svolge il ruolo di ausiliario di Polizia giudiziaria.

Quando effettuarla

La comunità scientifica psico-forense raccomanda fortemente che l'audizione avvenga il più tempestivamente possibile, ovvero subito dopo l'avvenuta segnalazione del presunto maltrattamento o violenza sessuale. Tale tempistica garantisce sia la tutela del bambino o adolescente, sia la qualità della testimonianza raccolta.

Riducendo i tempi d'attesa si rende l'ascolto meno stressante per il minore e si permette di raccogliere la testimonianza secondo metodi e procedure efficaci e corrette, che riducono il numero delle interviste ed evitano fenomeni di rielaborazione e di contaminazione.

Inoltre, nella prima fase delle indagini, l'ascolto tempestivo può risultare fondamentale alle Forze dell'ordine per riconoscere luoghi e persone eventualmente coinvolti nei presunti fatti.

Principi generali dell'audizione

La raccolta della testimonianza di un minore è molto complessa e dovrebbe essere condotta attraverso una modalità non suggestiva né inducente, tale da non turbare la serenità del bambino e salvaguardare la genuinità delle informazioni. In sostanza è necessario seguire prassi ben strutturate e scientificamente valide, così come previsto dall'art. 7 della Carta di Noto (2011): *“Le dichiarazioni del minore, vanno sempre assunte utilizzando protocolli d'intervista o metodiche ispirate alle indicazioni della letteratura scientifica, nella consapevolezza che ogni intervento sul minore, anche nel rispetto di tutti i canoni di ascolto previsti, causa modificazioni, alterazioni e anche perdita dell'originaria traccia mnestica. Le procedure d'intervista devono adeguarsi, nella forma e nell'articolazione delle domande, alle competenze cognitive, alla capacità di comprensione linguistica (semantica, lessicale e sintattica), alla capacità di identificare il contesto nel quale l'evento autobiografico può essere avvenuto, alla capacità di discriminare tra eventi interni ed esterni, nonché al livello di maturità psicoaffettiva del minore. Un particolare approfondimento dovrà essere effettuato in ordine all'abilità del minore di organizzare e riferire il ricordo, in relazione alla complessità narrativa e semantica delle tematiche in discussione e all'eventuale presenza di influenze suggestive, interne o esterne, derivanti dall'interazione con adulti”*.

L'audizione protetta dovrebbe soddisfare diverse esigenze:

1) secondo il principio di legalità, favorire l'acquisizione di testimonianze genuine, ovvero scevre da suggestioni, pressioni, induzioni o condizionamenti, secondo le regole del giusto processo e le disposizioni contemplate dall'art. 8, comma 6, del Protocollo della Convenzione di New York ratificato l'11 marzo 2002 e dall'art. 30, comma 4, della Convenzione di Lanzarote ratificata in data 1 ottobre 2012;

2) preservare il minore da rischi di vittimizzazione secondaria, derivanti da interviste ripetute e/o eccessivamente intrusive, insistite ed affaticanti.

Il setting

L'ascolto del minore dovrebbe avvenire in uno “spazio neutro”, ovvero un luogo che non sia né l'abitazione del minore e né una stanza di Tribunale, per quanto predisposta in modo accogliente.

Lo spazio neutro dovrebbe essere collocato presso una struttura pubblica o privata specializzata *ad hoc*. Nello specifico, tale spazio dovrebbe comporsi di due stanze collegate da vetrospecchio unidirezionale e da monitor con impianto di audiovideoregistrazione. In una stanza, detta “d'ascolto”, viene fatto accomodare il minore con l'esperto che raccoglierà le dichiarazioni del giovane testimone. Nell'altra, detta “di osservazione”, prendono posto giudice, cancelliere, pubblico ministero, avvocati, consulenti tecnici, indagato, collaboratori vari, agenti di polizia penitenziaria. In caso di SIT, questa seconda stanza sarà occupata dagli agenti di polizia giudiziaria ed eventualmente dal pubblico ministero.

Da quest'ultima stanza sarà, quindi, possibile vedere ed ascoltare il minore durante l'intervista, riducendo al minimo il rischio di interferenze e contaminazioni nella sua narrazione.

L'impianto di audio-videoregistrazione, consentirà di trasporre l'audizione su appositi supporti, meglio se digitali, che ne permetteranno la visione differita a seconda delle esigenze processuali.

Nella pratica forense non è raro incontrare spazi neutri arredati con giocattoli, disegni alle pareti, tavoli e sedie per bambini, carta e pennarelli, ecc.. L'idea di fondo è mettere il minore a suo agio, permettendogli di ambientarsi nel nuovo contesto e ridurre eventuali stati di ansia dovuti all'imminente ascolto.

Tuttavia, il rischio è di distrarre il minore dal compito se l'operatore si sofferma a lungo sull'iniziale fase di gioco, con la concreta possibilità di far poi fatica a riportarlo sul livello di realtà dell'intervista.

Una stanza confortevole, ben luminosa, silenziosa, arredata con un paio di divani, un tavolo e qualche sedia, senza la presenza di giochi e disegni, è già sufficiente per l'obiettivo dell'incontro, riducendo il rischio di distrazione durante il colloquio. Alla luce di queste considerazioni è più opportuno che la fase di ambientazione avvenga in una terza stanza, detta "d'accoglienza", dove siano disponibili giocattoli, libri, carta e matite, bevande, piccola merenda.

Al fine di mantenere differenziati i contesti è, altresì, auspicabile che, durante l'ambientazione, il minore sia seguito da un collaboratore dell'esperto e che la stanza di accoglienza sia collocata in modo da evitare interferenze.

L'esperto

Quali competenze professionali deve possedere l'esperto incaricato dall'Autorità giudiziaria di escutere il minore? Cosa deve fare esattamente ed in che modo? Quali poteri e quali limiti ha? A questo genere di domande, che alimentano il dibattito tra gli addetti ai lavori, si può trovare risposta in diversi testi afferenti alla psicologia forense ed alla giurisprudenza.

L'art. 1.3 delle Linee guida nazionali – L'ascolto del minore testimone (2010), così recita: *“L'esperto coinvolto in un accertamento tecnico deve essere in grado di dimostrare la specifica competenza in tema, da intendersi sia come conoscenza delle fondamenta scientifiche delle diverse discipline coinvolte, sia dei criteri di riferimento giuridici. Deve essere, inoltre, in grado di produrre notizia documentata sulla sua specifica esperienza in ambito forense, sul suo curriculum formativo nel settore e su quello scientifico, incluse le eventuali pubblicazioni sull'argomento”*.

Il Codice di procedura penale, all'art. 498, comma 4: *“L'esame testimoniale del minorenne è condotto dal presidente su domande e contestazioni proposte dalle parti. Nell'esame, il presidente può avvalersi dell'ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile. Il presidente, sentite le parti, se ritiene che l'esame diretto del minore non possa nuocere alla serenità del teste, dispone con ordinanza che la deposizione prosegua nelle forme previste dai commi precedenti. L'ordinanza può essere revocata nel corso dell'esame”*.

L'art. 35, comma c, della legge 172/12 di ratifica della Convenzione di Lanzarote indica, inoltre, la necessità che l'audizione sia condotta da un esperto, limitando però questo vincolo all'audizione condotta dal Pubblico ministero in sede di SIT e non estendendola al Giudice. Quest'ultimo ha facoltà di esami-

nare direttamente il minore oppure *“può avvalersi dell’ausilio di un familiare del minore o di un esperto in psicologia infantile”*.

A rendere più complessa la disciplina è intervenuta la Corte suprema di cassazione, Sez. IV, che con sentenza n. 16981 del 12 aprile 2013 ha sancito la non obbligatorietà dell’ausilio dell’esperto.

La scelta di un familiare è, tuttavia, fortemente sconsigliata dalla comunità scientifica, considerata l’influenza che potrebbe esercitare sul minore e dunque sulla genuinità delle sue dichiarazioni. Questo rischio è ancor più elevato laddove il familiare presenzi all’audizione del figlio in caso di presunto abuso avvenuto all’interno della famiglia.

La soluzione più garantista prevederebbe, dunque, la sola presenza del minore e dell’esperto nella stanza. Potrebbe capitare che il minore richieda con insistenza la presenza di un genitore durante l’intervista, diritto che difficilmente potrebbe essergli negato. In questi casi occorrerebbe ridurre al minimo il rischio di interferenza, posizionando il genitore in una parte della stanza in cui non viene direttamente a contatto visivo con il figlio e invitandolo di rimanere rigorosamente in silenzio.

L’escussione diretta da parte del giudice è prevista dal codice di procedura penale, ma tale figura solitamente non possiede competenze specifiche in materia di psicologia della testimonianza minorile. Per questo motivo risulterebbe indispensabile la figura di un esperto, appositamente specializzato nella raccolta della testimonianza.

L’esperto, come riferito dalla norma, è individuato quale “esperto in psicologia infantile” o nei casi delle indagini preliminari “esperto in psicologia o psichiatria infantile”. Il termine “esperto” lascia, però, adito a svariate e spesso fuorvianti interpretazioni. A tal proposito, è utile chiarire che le figure preposte all’ascolto del minore dovrebbero essere lo psicologo o psi-

chiatra/neuropsichiatra infantile. Il professionista incaricato di ascoltare il minore deve, altresì, avere una specifica conoscenza della psicologia della testimonianza minorile (Cavedon, 2001; Recchione, 2013), di gran lunga preferibile ad una generica competenza in tema di abusi all'infanzia. Qualora tali figure non posseggano questa specifica preparazione, si pone il rischio che assumano con il minore un atteggiamento "verificazionista" rispetto all'ipotesi di abuso, contrario ai principi del giusto processo.

Capita, altresì, che il Giudice voglia presenziare nella stanza d'ascolto per poter eventualmente intervenire con domande dirette al minore. Una procedura tecnicamente possibile, ma fortemente sconsigliata poiché potrebbe aumentare il rischio di interferenza e influenzamento durante l'audizione. Il giudice, previ opportuni accordi, dovrebbe lasciare libertà di manovra all'esperto, che è tenuto comunque a garantire un confronto con il suo committente (vedere paragrafo successivo).

Alcuni autori sono tuttavia contrari alle prassi qui proposte, ritenendo che "l'intervista del minore debba essere condotta dal giudice, sebbene, tale parere non sia condiviso da molti giuristi o esperti in materia, che vorrebbero, invece, attribuire al perito il compito di formulare le domande al bambino" (Carponi, Schittar e Rossi, 2012). Detti sostengono, altresì, che l'incidente probatorio debba avvenire all'interno dell'iter peritale, nella cosiddetta "perizia bifasica".

Come si svolge l'audizione protetta

Da un punto di vista psicoforense, l'audizione deve avvenire secondo una modalità ben strutturata, seguendo linee guida chiare ed un'organizzazione dei tempi e degli spazi pianificati prima dell'arrivo del minore, evitando inutili improvvisazioni. Tutto questo deve tener conto che “i bisogni di un bambino, di ogni intervista e dell'intervistatore possono essere diversi da un'intervista ad un'altra (Bull, 2012)”.

L'arrivo del minore

È bene che l'arrivo del minore sia posticipato di 30-45 minuti rispetto agli altri partecipanti, al fine di evitare che egli possa incontrarsi con il presunto abusante e che debba rimanere a lungo in attesa del disbrigo delle pratiche di rito che precedono il momento dell'ascolto.

Una volta giunto, il minore si accomoda nella stanza di accoglienza dove, in un tempo di circa 20-30 minuti, avrà modo di ambientarsi al contesto. L'accoglienza dovrebbe essere gestita da un collaboratore dell'esperto, che impedisca interferenze sul bambino e sia in grado di soddisfare i suoi eventuali bisogni, quali andare in bagno, bere, riposare, ecc..

L'arrivo del giudice e delle parti

L'arrivo del Giudice e delle parti dovrebbe essere anticipato rispetto a quello del minore. Giudice, Pubblico ministero, avvocati, consulenti, ecc., devono quindi rispettare rigorosamente l'orario di arrivo prestabilito. Una volta giunti si accomodano nella stanza di osservazione. È importante che nessuna di que-

ste figure entri in contatto casuale con il minore, che si sposterà dalla stanza di accoglienza a quella di ascolto.

Gli accordi preliminari

L'esperto incaricato dall'Autorità giudiziaria illustra a Giudice, Pubblico ministero e presenti la metodologia di audizione, che consiste in:

- acquisizione delle sole informazioni essenziali all'intervista, ovvero età e livello mentale del minore, contesto ed epoca in cui si sarebbero verificati i presunti fatti, natura della relazione con il presunto perpetratore;
- utilizzo di un protocollo di intervista *ad hoc* per l'ascolto testimoniale di minori (vedere sottoparagrafo seguente);
- conduzione dell'intervista senza la presenza di altre figure ed in assenza di forme di interferenza quali citofono o auricolari;
- acquisizione delle domande dell'Autorità giudiziaria e/o delle parti soltanto al termine del protocollo d'intervista e presso la stanza di osservazione.

La conoscenza delle sole informazioni essenziali favorisce maggiore imparzialità e riduce il rischio di tendenze verificazioniste da parte dell'intervistatore, che potrebbero pregiudicare l'intera audizione (Balabio, 2014). L'utilizzo corretto dei protocolli di intervista è solitamente più che sufficiente ad ottenere le informazioni necessarie e richieste dall'Autorità giudiziaria e dalle parti. È necessario che l'esperto sia messo nelle condizioni di escutere da solo il minore, in modo da poter applicare correttamente il protocollo più idoneo.

Una volta ascoltato il minore sui presunti fatti attraverso questa metodologia, l'esperto si recherà presso l'Autorità giudiziaria per chiedere se vi sia la necessità di ulteriori approfondimenti,

che quindi rappresenterà al minore una volta tornato nella stanza di ascolto. Nell'incidente probatorio, questa fase dà di fatto avvio al controesame, che permetterà di confrontare il teste con eventuali contraddizioni o incoerenze del suo racconto. L'esperto si recherà presso l'Autorità giudiziaria per lo svolgimento del controesame finché sarà ritenuto necessario.

Al fine di svolgere l'audizione secondo questa metodologia è quindi sconsigliato l'utilizzo di auricolari, citofoni o altri strumenti atti a collegare l'esperto con l'Autorità giudiziaria. Così in proposito l'art. 4.2 delle Linee guida CSM-Unicef - L'ascolto dei minorenni in ambito giudiziario: *“non è stato ritenuto adeguato il ricorso all'impianto citofonico e alle cuffie. Guidare l'intervistatore attraverso un contatto fonico continuo e diretto con le parti può infatti causare lo scollamento di chi intervista dal contesto relazionale dell'audizione”*.

La tecnica di audizione

L'esperto deve utilizzare in tutte le fasi dell'iter giudiziario tecniche e protocolli di intervista standardizzati, secondo “modelli semi-strutturati riconosciuti dalla comunità scientifica ed in linea con gli indirizzi della letteratura specialistica internazionale” (Camerini, 2006; Sabatello e Russo, 2014) e adattarli *hic et nunc* alle caratteristiche del minore. La raccolta della testimonianza del minore deve, quindi, avvenire attraverso protocolli codificati e suggeriti dalla comunità scientifica, quali: NICHD, Step-Wise Interview, Intervista Cognitiva Modificata².

L'incidente probatorio o la SIT non hanno finalità clinica o terapeutica, quindi l'esperto non deve colloquiare con il minore per occuparsi del suo stato psicologico. Secondo Yuille, Cooper e Hervé (2009): *“bisogna operare una netta distinzione tra*

colloqui terapeutici e interviste investigative. A colui che svolge un'intervista investigativa viene richiesto di essere obiettivo, di mantenere una posizione neutrale rispetto alle accuse sottoposte ad inchiesta. Al contrario, il terapeuta si occupa non della realtà storica delle accuse quanto della loro realtà soggettiva. Il terapeuta deve sentirsi libero di essere direttivo ed evocativo, l'intervistatore no”.

L'ascolto dovrà essere il più possibile neutrale, cercando di massimizzare le informazioni e minimizzando lo stress. Così si esprimono sul punto le Linee Guida Nazionali sull'ascolto del minore testimone (art. 4.9): *“Creare un buon rapporto con il minore è premessa per un'efficace comunicazione. L'empatia rappresenta una qualità dell'atteggiamento dell'intervistatore atta a favorire la comunicazione, ma non può divenire strumento diagnostico preponderante in un contesto giudiziario”.*

Compito dell'esperto è, quindi, facilitare il racconto del minore, riducendo al minimo il rischio di suggestionarlo con domande induttive e cercando di evitare atteggiamenti preconcepi (*bias*) che potrebbero compromettere l'audizione. A tal proposito, Gulotta e Cutica (2009): *“La tendenza al verificazionismo implica che, i professionisti che si occupano di abusi, se giudicano altamente probabile che dietro ogni denuncia si nasconda un abuso reale, allora tendano a sostenere che l'abuso si è verificato, costruendo una sorta di barriere protettiva di fronte a controfatti”.*

Le fasi dell'ascolto

Nel primo approccio con il minore è importante svolgere una fase di familiarizzazione in cui egli e l'esperto si presentano e si conoscono, attraverso argomenti e domande “neutri”, che non hanno a che fare con i presunti fatti (Gulotta e Cutica, 2009). Questo momento è utile ad entrambi per creare il rapporto, permettendo al minore di ambientarsi ed all'esperto di com-

prendere le caratteristiche cognitive ed emotive di chi ha davanti per regolare e pianificare l'intervista.

Si pone poi il problema di quali informazioni preliminari fornire al minore. Ciò dipenderà in primo luogo dalla sua età: se con un adolescente o un preadolescente occorre illustrare le qualifiche dell'intervistatore, del Giudice e dei soggetti che si trovano nella stanza di osservazione; con bambini più piccoli è preferibile evitare riferimenti precisi che rischiano di non essere compresi e di indurre confusione o spavento. In ogni caso è assolutamente sconsigliato rappresentare il ruolo del giudice come colui che "aiuta i bambini" o "punisce quelli che hanno fatto male ai bambini", nella misura in cui ciò può indurre una connotazione a priori dei fatti di cui si sollecita la narrazione.

Nel nostro codice non è previsto che il minore presti giuramento prima dei 14 d'età; risulta tuttavia opportuno spiegarli che dovrà (Camerini e Lopez, 2008):

- dire la verità;
- raccontare solo quello che si ricorda;

e che sarà libero di:

- dire che non si ricorda;
- correggere l'intervistatore e domandargli chiarimenti.

Successivamente inizia la vera e propria raccolta delle informazioni sui presunti fatti, che deve verificare anche le modalità e le circostanze in cui si sono svolte eventuali interviste precedenti. La raccolta delle informazioni avverrà favorendo un primo racconto libero da parte del minore, al quale seguiranno le successive eventuali domande di approfondimento dell'esperto attraverso un protocollo predefinito. Quando l'esperto arriva a ritenere che tutti i presunti fatti siano stati riferiti, il minore rimarrà per qualche minuto nella stanza, preferibilmente in

compagnia del collaboratore che ha già conosciuto, mentre l'esperto si recherà nella stanza di osservazione per le eventuali richieste di approfondimento dell'Autorità giudiziaria e/o delle parti. Nel caso di incidente probatorio, come detto, ciò darà avvio alla fase del controesame. Solo a questo punto è consentito all'intervistatore rivolgere al minore domande suggestive, allo scopo di verificare eventuali incoerenze o contraddizioni del suo racconto.

Quando l'Autorità giudiziaria stabilisce che non vi è più necessità di ulteriori approfondimenti, l'esperto rientra nella stanza di ascolto per congedare il minore. In questa ultima fase, il minore potrà rappresentare il proprio stato d'animo, esporre eventuali dubbi o curiosità, di modo da venire rassicurato sul proprio operato. Verrà altresì ringraziato per quanto fatto e salutato amichevolmente, facendo ancora riferimento ad argomenti neutri.

In linea sintetica e generale, un'intervista testimoniale si articola in nove passaggi:

1. Costruzione del rapporto

L'obiettivo è mettere a proprio agio il piccolo testimone, di modo da favorire le possibilità che riesca a parlare. Bisogna evitare l'errore di riprodurre un *setting* "clinico", che per molti motivi non è sovrapponibile a quello investigativo (Mazzoni, 2003).

2. Racconto di eventi neutri

Si chiede al minore di raccontare uno o due eventi significativi della propria vita, ad esempio come ha trascorso il Natale o il compleanno, per analizzarne le capacità di linguaggio, mnestiche e di contestualizzazione spaziotemporale.

3. Accertare la capacità di riconoscere il vero

Dai 3-4 anni in poi i bambini sono generalmente in grado di distinguere se una cosa è vera o meno. Questa capacità cognitiva andrà comunque indagata ed accertata attraverso un appropriato approccio comunicazionale.

4. Introduzione dell'argomento

L'argomento viene preferibilmente introdotto domandando al testimone se sa perché si trova lì, in alternativa possono venire fornite gradualmente spiegazioni dirette, ma mai suggestive.

5. Racconto libero

Si chiede al minore di raccontare con parole proprie quello che è accaduto senza mai interromperlo.

6. Domande aperte

Al termine del racconto libero, se opportuno, l'intervistatore pone delle domande generali, che prendono spunto dalle informazioni fornite dal minore.

7. Domande chiuse

Questo tipo di domande dovranno essere poste solo se rimangono ancora punti oscuri. Se non poste adeguatamente possono influenzare il bambino o dargli l'impressione che le risposte precedenti non siano corrette. Rimangono dunque validi gli accorgimenti di cui alle fasi precedenti.

8. Contestazioni specifiche

Previo confronto con l'Autorità giudiziaria, se necessario, l'intervistatore porrà al minore domande specifiche volte a contestare altre dichiarazioni o informazioni presenti in atti, mantenendo tutti gli accorgimenti necessari ad una corretta intervista.

9. Chiusura

L'intervistatore controlla insieme al testimone la correttezza di quello che ha compreso. Successivamente si ritorna a parlare di argomenti neutri o piacevoli per allentare la tensione che la testimonianza può aver prodotto. Infine, l'intervistatore saluta il minore ringraziandolo per la collaborazione.

La durata dell'intervista

Bisogna considerare che, soprattutto con i bambini più piccoli *“è necessario contenere il più possibile anche il tempo dell'intervista e consentire in ogni caso pause e interruzioni, laddove il bambino lo richieda o appaia affaticato o sofferente”* (Liberatore, 2014, p. 175).

De Cataldo (2010) fa un riferimento particolare a questo aspetto: *“Nella migliore delle ipotesi, se al minore residua qualche energia comunicativa dopo esami spesso prolungati e psicologicamente pesanti (e di rado avviene), la facoltà di interrogare si riduce alla consegna di domande scritte all'interrogante che le riformulerà al minore magari utilizzando altre parole, in sequenza diversa da quella richiesta”*.

Nell'esperienza de La Casa di Nilla si è constatato come un'audizione sostenibile per un bambino non dovrebbe impegnarlo oltre due ore dal momento del suo arrivo a quello del suo commiato, considerando in quest'arco anche il tempo necessario al suo ambientamento.

Bambole anatomiche sì o no?

Nella comunità scientifica si è dibattuto sull'opportunità di utilizzare o meno le cosiddette “bambole anatomicamente corrette” durante l'ascolto testimoniale di minori in casi di presunte violenze sessuali. È necessario chiarire che nell'audizione è importante prediligere il canale verbale e non utilizzare l'ausilio

di bambole, pupazzi e/o disegni per facilitare il racconto sui presunti fatti. Il bambino, infatti, utilizzerebbe tali ausili come simboli di persone, situazioni e vissuti emozionali, finendo per rendere indistinguibile il riferimento alla situazione immaginata rispetto a quella reale (Mazzoni, 2011). Diversi autori sono infatti concordi nel sostenere che, in ambito forense, questi strumenti lascerebbero troppo spazio ad interpretazioni difficilmente controllabili e obiettivamente non verificabili (Sartori, 2010; De Leo, Scali e Caso, 2005).

L'utilizzo di ausili è stato anche contestato in una nota sentenza emessa da un GIP del Tribunale di Salerno (Reg. Sentenze n. 78/14): *“Sono stati impropriamente utilizzati bambolotti ed altri oggetti simbolici, con l'obiettivo di impegnare il minore in un gioco di ruoli fittizio, caratterizzato dal continuo scambio tra soggetti ed oggetti, senza considerare che, a quell'età, il piccolo F. non era assolutamente in grado di gestire i ripetuti passaggi dal piano simbolico a quello reale, né era capace di discriminare e interpretare le reazioni emotive attribuite al personaggio, non avendo alcuna padronanza della funzione riflessiva della teoria della mente (ossia della capacità di discriminare ed interpretare stati d'animo propri e altrui)”*.

Gli ascolti multipli

Particolare attenzione va posta ai casi di presunto “abuso sessuale collettivo su minori” (vedere Protocollo di Venezia, AA.VV., 2007), ovvero quelle circostanze in cui su bambini o adolescenti che condividono un contesto (scuola, parrocchia, vicinato, centro sportivo, ecc.) grava il sospetto di abusi perpetrati da uno stesso autore o gruppo di autori. In simili evenienze i minori possono vedersi chiamati a testimoniare contemporaneamente e diviene, dunque, importante non favorire il “contagio testimoniale”, ovvero, la crescita in numero ed in gravità delle dichiarazioni, che per effetto della

compresenza dei giovani testi non di rado arrivano a produrre contenuti finanche stravaganti (“dichiarazioni a reticolo”, vedere Dettore e Fuligni, 1999, pag. 151). Quando ci si trova a raccogliere la testimonianza in simili circostanze, ferme restando le prassi finora rappresentate, divengono fondamentali anche altre precauzioni, quali quelle elencate di seguito.

- Differire l’arrivo dei testimoni del tempo necessario al pieno espletamento di ciascuna escussione (circa due ore), di modo che presso la sede di ascolto sia sempre presente un solo minore ed i rispettivi accompagnatori.
- In conclusione dell’escussione, raccomandare al minore di non riferire in alcun modo agli altri testi informazioni circa la sua testimonianza, finché tutti non saranno stati ascoltati ed estendendo questa raccomandazione agli accompagnatori.
- Concentrare tutte le testimonianze in uno stesso giorno o, in caso di un elevato numero di testi, in giorni attigui evitando che tra essi intercorra il fine settimana.
- Condividere con i legali delle parti le raccomandazioni precedenti, invitandoli a sostenerle presso i propri assistiti.
- L’esperto dovrà prestare attenzione a formulare le interviste secondo medesime modalità attenendosi scrupolosamente al protocollo prescelto, di modo da mitigare gli effetti suggestivi derivanti dall’acquisizione di informazioni sui presunti fatti reato.
- Tra un’escussione e l’altra è bene che tutti gli attori (Autorità giudiziaria, legali, esperto) effettuino una pausa di 10-20 minuti, al fine di favorire la “decantazione” di quanto ascoltato e limitare il rischio di confondere le testimonianze.

Note

¹ Per un approfondimento vedere cap. 10 in “La memoria del testimone debole”, A. Forza (2010);

² Per un approfondimento vedere Cavedon e Calzolari (2005);

³ Stabilisce che in ogni caso al minore vittima di violenza venga assicurata l'assistenza del Dipartimento della giustizia minorile;

⁴ Vedere “I dati del 114 Emergenza Infanzia, Gennaio - Dicembre 2010”, Telefono Azzurro;

⁵ Per una rassegna della casistica si vedano: “10° Rapporto nazionale sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza”, Telefono Azzurro ed Eurispes, 2009; “Fourth national incidence study of child abuse and neglect (NIS-4), U.S. Department of health and human services, 2007; “La Condizione delle bambine e ragazze nel mondo”, Terre des Hommes, 2013;

⁶ Dati anagrafici aggiornati al 31 dicembre 2010;

⁷ Cfr. art. 196 c.p.p. “Capacità di testimonianza”;

⁸ Fourth national incidence study of child abuse and neglect (NIS-4), U.S. Department of health and human services, 2010;

⁹ Per un approfondimento, vedere “Bilancio di Missione 2012”, La Casa di Nilla su www.lacasadinilla.it.

Bibliografia

- AA.VV. (2007), Protocollo di Venezia sugli “Abusi collettivi su minori” <http://www.psicologiaforense.it/Protocollo%20di%20Venezia.pdf>
- BALABIO A. (2014). Il falso ricordo. In: Gulotta G., Camerini, G. B. (a cura di), Linee guida nazionali. L’ascolto del minore testimone. Giuffrè;
- BULL R. (2012). Una corretta modalità di intervista con minori testimoni nel processo penale. In: Mazzoni G., Rottriquenz E. (a cura di). La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori. Giuffrè;
- CAMERINI G. B. (2006). Aspetti legislativi e psichiatrico-forensi nei procedimenti riguardanti i minori. In: Volterra V., Psichiatria forense, criminologia ed etica psichiatrica. Masson;
- CAMERINI G. B., LOPEZ G. (2008). L’ascolto testimoniale del minore presunta vittima di abuso. Riferimenti teorici, metodologici e normativi. I Quaderni di Casa di Nilla, n. 10;
- CARPONI SCHITTAR D., ROSSI R. (2012). Perizia e consulenza in caso di abuso sessuale sui minori. Quesiti e soluzioni psicologico-forensi. Giuffrè;
- CAVEDON A. (2001). Tecniche di intervista. In: Forza A., Michielin P., Sergio G. (a cura di). Difendere, valutare e giudicare il minore. Giuffrè;
- CAVEDON A., CALZOLARI M. G. (2005). Come si esamina un testimone. L’intervista cognitiva e l’intervista strutturata. Giuffrè;
- CIRIO G. M., FRANCOMANO E., PAGANO G. (2012). Premessa normativa. In: Biscione M. C., Pingitore M. (a cura di). La perizia nei casi di abusi sessuali sui minori. Guida pratica. Franco Angeli;

- DE CATALDO NEUBURGER L. (2010). L'ascolto del minore. Norma, giurisprudenza e prassi. In: Gulotta G., Curci A. (a cura di). *Mente, società e diritto*. Milano: Giuffré;
- DE LEO G., SCALI M., CASO L. (2005). *La testimonianza. Problemi, metodi e strumenti nella valutazione dei testimoni*. Bologna: il Mulino;
- D. DETTORE, C. FULIGNI (1999), *L'abuso sessuale sui minori*. Ed. McGraw-Hill, Milano.
- FORZA A. (2010). *La psicologia nel processo penale. Pratica forense e strategie*. Milano: Giuffré;
- GULOTTA G., CUTICA I. (2009). *Guida alla perizia in tema di abuso sessuale e alla sua critica*. Milano: Giuffré;
- LIBERATORE M. (2014). *Metodologia dell'accertamento*. In: Gulotta G., Camerini G. B. (a cura di). *Linee guida nazionali. L'ascolto del minore testimone*. Milano: Giuffré;
- MAZZONI G. (2011). *Psicologia della testimonianza*. Milano: Carocci;
- RECCHIONE S. (2013). *La prova dichiarativa del minore nei processi per abuso sessuale. L'intreccio (non districabile) con la prova scientifica e l'utilizzo come prova decisiva delle dichiarazioni "de relato"*. In: *Diritto penale contemporaneo*, Novembre;
- SABATELLO U., RUSSO A. (2014). *Sulla relazione con il minore*. In: Gulotta G., Camerini G. B. (a cura di). *Linee guida nazionali. L'ascolto del minore testimone*. Milano: Giuffré;
- STRACCIARI A., BIANCHI A., SARTORI G. (2010). *Neuropsicologia forense*. Bologna: il Mulino;
- YUILLE J. C., COOPER B. S., HERVÉ H. H. F. (2009). *La nuova generazione delle linee guida Stepwise per l'intervista dei minori*. In Casonato M., Pfafflin F. (a cura di). *Pedoparafilie: prospettive psicologiche, forensi, psichiatriche*.

Appendice. La casistica de La Casa di Nilla




Da metà maggio 2007 (avvio delle attività in spazio neutro) a fine agosto 2014 (data dell'ultima rilevazione) il Centro specialistico della Regione Calabria "La Casa di Nilla" ha collaborato con diverse Autorità giudiziarie nell'espletamento di 128 incarichi di audizione protetta, che hanno coinvolto 173 bambini ed adolescenti in qualità di presunti vittime/testimoni. Lo scarto tra il numero di incarichi e quello dei minori deriva dal fatto che in 19 procedimenti, ovvero il 15% del totale, erano coinvolti più di un minore quali parti offese. Il numero di minori coinvolti nei procedimenti con più parti offese varia da 2 a 17, con una media di 3,4 minori per ciascuno di questi procedimenti.

Da questa prima analisi emerge come presso il Centro siano stati escussi a fini di giustizia, una media di circa **24 minori per ogni anno di attività**, un dato rilevante se si considera che, per esempio, gli Uffici di Servizio sociale per i minorenni, nel 2009, hanno preso in carico, ai sensi dell'art. 11, comma 3, legge 66/1996³, 142 minorenni vittime di violenza sessuale su base nazionale (fonte: Ministero della Giustizia, 2013). Il dato può essere raffrontato anche con altre casistiche nazionali, quali quella del Servizio nazionale 114 Emergenza infanzia, gestito da Telefono Azzurro, che nel 2012 è intervenuto in 1.732⁴ casi di abuso o maltrattamento su scala nazionale, di cui il 3,9% (ovvero 52) provenienti dalla Calabria.

I grafici che seguono illustrano il complesso dei dati relativi alla casistica delle audizioni protette svolte presso lo Spazio neutro de La Casa di Nilla. Nello specifico, vengono esaminate le caratteristiche delle Autorità giudiziarie committenti, delle tipologie di violenza per le quali si è indagato e dei bambini ed adolescenti coinvolti.

Autorità Giudiziarie committenti e tipo di audizione

Grafico n. 1 Contesto giudiziario dell'audizione. N = 128 procedimenti




La maggior parte delle audizioni protette (76,5%) sono state svolte in sede di acquisizione delle sommarie informazioni testimoniali (Sit) a fronte di un 16,4% di incidenti probatori (grafico 1). Una parte residuale di ascolti (8,1%) è stata condotta nell'ambito di consulenze tecniche disposte dal Giudice per le indagini preliminari al fine di accertare l'idoneità testimoniale del minore.

Il significativo divario tra le Sit e gli Incidenti probatori potrebbe dipendere dal fatto che non tutte le segnalazioni che pervengono alla Procura della repubblica seguono la via delle indagini preliminari, venendo alcune archiviate per una qualche forma di difetto della notizia di reato. Questo aspetto induce a riflettere su quanto l'audizione del minore, correttamente condotta, possa favorire sin dalle

prime fasi dell'iter giudiziario la ricostruzione dei fatti ed indirizzare il prosieguo dell'iter giudiziario. Da ciò si evince anche la necessità che chi escute possa porsi in un atteggiamento neutro e falsificazionista, scevro da giudizi precostituiti sulla pregressa conoscenza dell'ipotesi di reato.

Grafico n. 2 Autorità giudiziarie committenti. N = 128 procedimenti.



Il dato rappresentato nel grafico n. 2 evidenzia come le Autorità giudiziarie che hanno commissionato audizioni presso la La Casa di Nilla siano prevalentemente la Procura della repubblica e uffici GIP insistenti sullo stesso territorio del Centro, il che si è verificato in 99 incarichi su 128, ovvero nel 77,3% dei casi. Questo dato dipende evidentemente dalla maggiore accessibilità e visibilità del Centro da parte delle Autorità giudiziarie catanzaresi. Quest'ultima considerazione è ulteriormente rappresentata dal grafico n. 3, che mostra la distribuzione della casistica per province. D'altro canto, l'esperienza sul campo ha dimostrato che, laddove siano in-

Grafico n. 3 Autorità giudiziarie committenti suddivise per provincia di competenza. N = 128






Grafico n. 4 Autorità delegate dalle Procure della repubblica per le Sit. N = 51



tervenute circostanze per le quali Procure o uffici GIP di altri territori siano venuti in contatto col Centro, ciò ha favorito un rapporto di collaborazione mantenutosi negli anni.

In quasi due terzi delle Sit, ovvero 61 su 98, il Pubblico ministero committente ha delegato le attività di audizione ad operatori delle Forze dell'ordine con funzioni di Polizia giudiziaria. Il grafico n. 4 mostra come tale attività sia stata svolta prevalentemente e quasi a "pari merito" da poliziotti o carabinieri. Nei rimanenti 37 casi di Sit, il Pubblico ministero ha presieduto personalmente all'audizione, ovvero non ne ha delegato le operazioni alla Polizia giudiziaria. Negli incidenti probatori, come noto, oltre al GIP è sempre coinvolto anche il Pubblico ministero, per cui questo dato pleonastico non è stato rappresentato graficamente.

Grafico n. 5 Audizioni suddivise per anno. N = 128 procedimenti




Il dato che si può evincere dal grafico n. 5 riguarda la relativa stabilità che il numero annuo di audizioni protette svolte presso La Casa di Nilla ha assunto dopo i primi anni di attività. Dal 2010 al 2013, infatti, la fluttuazione è rimasta contenuta tra un minimo di 18 ed un massimo di 27 casi, con una media di 25 ed uno scarto massimo di un terzo tra l'anno con maggiore flusso (2011) e quello con minore (2012). Il 2014, essendo in corso, non viene considerato nella comparazione.

Sebbene questi dati siano basati su un periodo troppo breve per poterne ricavare indicazioni attendibili, l'esperienza sul campo ha mostrato come dopo i primi tre anni di attività, durante i quali il Centro si è accreditato quale sede adatto allo svolgimento delle audizioni, la fiducia delle Autorità giudiziarie si sia via via consolidata, fatte salve le naturali fluttuazioni cui questo tipo di casistica è soggetta.

Tipologia di reato e minori coinvolti

Come anticipato, i bambini e gli adolescenti escussi nell'ambito di Sit o incidenti probatori sono stati 173, coinvolti in 128 procedimenti penali per varie forme di violenza o maltrattamento.

Grafico n. 6 Tipologia di maltrattamento. N = 173 minori



Il grafico n. 6 evidenzia come i presunti reati per violenza sessuale (molestie, sfruttamento, corruzione di minore, atti sessuali, ecc.) rappresentino la tipologia di maltrattamento contro minori per la quale si è più frequentemente (71%) proceduto all'audizione protetta. Questa netta preponderanza trova una possibile spiegazione in due ordini di fattori: 1) l'introduzione della legge n. 66 del 1996 ha favorito negli ultimi due decenni l'emersione di reati di violenza

sessuale contro bambini ed adolescenti; 2) la frequente assenza di prove materiali o di altre testimonianze inerenti questa tipologia di reati rende spesso indispensabile acquisire la testimonianza della vittima. Tuttavia, ciò non spiega del tutto perché anche altri tipi di violenza “senza segni materiali”, quali la violenza psicologica e specificamente quella assistita, di cui il principale riferimento normativo è nella legge n. 154 del 2001 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”, siano così raramente oggetto di audizione protetta. Questo dato sembra rimandare ad una riflessione sull’opportunità di conoscere anche in sede giudiziaria la voce di bambini e ragazzi vittime di forme di violenza diverse da quelle sessuali, parimenti foriere di possibili danni al loro “armonico sviluppo”.

Il grafico n. 7 mostra come le bambine e le adolescenti escuse siano in numero prevalente (108) rispetto ai pari età maschi (65). Tuttavia questa preponderanza esiste solo nei procedimenti per violenza sessuale, che costituiscono 71% della casistica, dove le femmine rappresentano il 71,5% del sottotale. Nelle audizioni riferite ad altre fattispecie di reato, sebbene costituiscano un dato non particolarmente rilevante (51 in totale), le proporzioni tendono ad invertirsi, segnando una prevalenza maschile pari al 55% del sottotale. Il complesso di questi dati è sostanzialmente in linea con una serie di rilevazioni presenti nella letteratura e nelle statistiche nazionali ed internazionali, che dimostrano come la vittimizzazione dei maschi e delle femmine minorenni tenda ad essere all’incirca equidistribuita tra i sessi, sebbene con prevalenza femminile nella violenza sessuale e maschile nella violenza fisica⁵.

Grafico n. 7 Genere dei minori testimoni. N = 173 minori






Grafico n. 8 Tipologie di maltrattamento suddivise per sesso. N = 173 minori



Anche la distribuzione delle fasce d'età nel campione (grafico n. 9) segue tendenzialmente l'andamento rilevato da altre fonti di dati: la maggior parte dei minori appartiene all'età preadolescenziale (11-14 anni), con una significativa rappresentanza anche nella fanciullezza (6-10) e nell'adolescenza (15-17). Residuale rimane invece il dato relativo all'infanzia prescolare (0-5). Quest'ultimo aspetto, se da un lato è spiegabile alla luce del fatto che può rivelarsi difficile escutare bambini molto piccoli⁹, dall'altro induce a riflettere su quanto possano rimanere sommerse le violenze quando i bambini sono ancora poco visibili nel contesto sociale.


Il grafico riporta anche i rari casi in cui si è proceduto all'escussione di giovani adulti, il che è accaduto, per esempio, quando questi ultimi erano stati vittime di presunti reati da minorenni o insieme ad altri minorenni.

Grafico n. 9 Fasce d'età dei minori testimoni. N = 173 minori



Sebbene i minori stranieri rappresentino in valore assoluto una quota ristretta del campione esaminato, ovvero 31 a fronte di 142 italiani (grafico n.10), ciò che va rilevato è la loro incidenza relativa, che risulta essere circa il quintuplo di quella della popolazione minorile residente in Calabria. Secondo l'ultimo censimento Istat⁶, infatti, vengono stimati il 3,2% di minori stranieri sul totale dei minori presenti nella regione.

Grafico n. 10 Nazionalità dei minori testimoni. N. 173 minori



Altro dato interessante è la presenza nel campione di minori con problemi di tipo psichico (grafico n. 11). Questo aspetto pone la necessità che chi escute posseda anche specifiche competenze in psicologia o psichiatria infantile, tali da consentire di valutare se e con quali accorgimenti possa o meno essere escusso un minore che presenti una qualche forma e grado di deficit mentale.

Grafico n. 11 Presenza di deficit mentali nei minori testimoni. N = 173 minori





Grafico n. 12 Contesti del maltrattamento. N = 173 minori



Le analisi del nostro campione rilevano come la maggior parte (41,6%) dei presunti maltrattamenti contro i minori siano stati commessi in contesti noti al bambino o al ragazzo ma non appartenenti alla sua sfera familiare (contesto extrafamiliare intraspecifico) (grafico n. 13) . Si tratta dunque dell'ambiente scolastico, di quello amicale, sportivo, parrocchiale e via dicendo. Rilevante è anche il dato delle violenze commesse in famiglia (32%) e non trascurabile quello relativo a violenze subite ad opera di persone in nessun modo familiari al bambino (extrafamiliare extraspecifico; 17,9%). L'8,7% dei casi di reato risulta compiuto da familiari del minore non conviventi con esso.

Raffrontando questi dati con quelli del già citato Servizio 114, si rileva come su base nazionale la distribuzione dei contesti di maltrattamento registri circa il 72% dei maltrattamenti perpetrati in casa da familiari; il 5,3% da persone legate al bambino da parentela o altra familiarità; il 17,5% da persone note al bambino ma non suoi familiari; il 16% da estranei. Negli USA, dove da tempo esiste una rilevazione sistematica dei fenomeni di abuso e maltrattamento all'infanzia, tra il 2004 ed il 2009⁸ è stato rilevato come circa l'80% dei maltrattamenti sia stato perpetrato da genitori biologici, ribadendo in misura schiacciante come i contesti intra-familiari siano prevalenti. Va però precisato che tali raffronti sono passibili dei diversi sistemi e criteri con i quali vengono codificati i dati e che la casistica rappresentata in questa sede è limitata a quei casi di abuso o maltrattamento per i quali è stata disposta un'audizione protetta e non a tutta la casistica de La Casa di Nilla⁹.

I Quaderni di Casa di Nilla sono pubblicazioni periodiche edita dall'omonimo Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazioni di abuso e maltrattamento e vogliono rappresentare un'occasione per confrontarsi e riflettere. In questo modo il nostro lavoro quotidiano può diventare fruibile e contribuire alla produzione di conoscenze e pratiche da condividere. Ci piace rappresentare il sapere come un fiore di tarassaco, noto come "soffione". Ogni qualvolta soffiando sul fiore aiutiamo la dispersione del suo seme che costruirà il suo futuro. Quel seme, infatti, diventerà un bocciolo verde, un largo fiore giallo, un altro soffione. Crediamo che l'efficacia degli interventi sociali risieda nella loro condivisione con tutti coloro che a vario titolo sono coinvolti nella gestione del problema e con la società civile. Crediamo risieda nella dispersione del sapere.

Da copyright a copyleft

Il termine copyleft nasce a metà anni Ottanta. È un gioco di parole multiplo e quasi intraducibile in italiano: da una parte, poiché left (sinistra) è il contrario di right (destra), il termine comunica l'idea di un rovesciamento del copyright, cioè il diritto di copiare, riprodurre e diffondere un'opera dell'ingegno; ma left è anche il participio passato di *leave* (concedere, permettere) e ha quindi un sapore di "copia permessa". Il copyleft, quindi, permette ai prodotti dell'ingegno di circolare senza ostacoli, di raggiungere un numero maggiore di persone, di proliferare e diffondersi e agli utenti di fruire gratuitamente delle opere, in tutta libertà, purché senza fini di lucro. Questa pubblicazione, tuttavia, è frutto del lavoro intellettuale degli autori. È doveroso, pertanto, che venga citata la fonte in caso di utilizzo.

I QUADERNI DI CASA DI NILLA

Copyleft editoriale: La Casa di Nilla

Direttore responsabile: Giancarlo Rafele

Impaginazione ed editing: Jew Stoner Identità Visiva, Catanzaro

Stampa: AndreacchioGrafiche, Catanzaro

Stampato su carta riciclata 100%

Chiuso in redazione il 20 ottobre 2014

Tutti i numeri sono disponibili sul sito: www.lacasadinilla.it

LA CASA DI NILLA

Centro specialistico della Regione Calabria per la cura e la protezione di bambini e adolescenti in situazione di abuso e maltrattamento

Telefono: 0961.761811

Fax: 0961.761064

E-mail: info@lacasadinilla.it - pec@lacasadinilla.it

www.lacasadinilla.it